

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1760 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2023

sul riconoscimento della relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) in Australia a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine, l'articolo 29, paragrafo 10, fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l'articolo 31 stabilisce le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro uso. Nell'effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. In determinate condizioni, anziché utilizzare i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l'accuratezza.
- (2) Il 18 maggio 2023 l'Australia ha trasmesso alla Commissione la relazione finale contenente i dati necessari ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni dell'Australia equivalenti alle regioni NUTS 2 ⁽²⁾ dell'Unione europea, chiedendo il riconoscimento dell'accuratezza dei dati conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
- (3) La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni dell'Australia equivalenti alle regioni NUTS 2 dell'Unione europea.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, la relazione che l'Australia ha presentato alla Commissione per il riconoscimento il 18 maggio 2023 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni dell'Australia equivalenti alle regioni NUTS 2 dell'Unione europea. L'allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione.

⁽¹⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Il sistema NUTS è un sistema di classificazione delle unità territoriali dell'UE per la statistica.

